



STUDIO PIZZICONI

Dott. Roberto Pizziconi
Consulente del Lavoro

TRATTAMENTO INTEGRATIVO 2022

Circolare 03.2022

La Legge n. 234/2021, c.d. “Legge di bilancio 2022”, ha modificato l’art.1 del D.L. n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020 confermando, esclusivamente a determinate condizioni, il trattamento integrativo per il periodo d’imposta 2022.

Si precisano di seguito le novità introdotte dall’art. 1 D.L. n.3/2020:

Reddito fino a € 15.000,00:

Il trattamento integrativo è riconosciuto a condizione che l’imposta lorda dovuta sia **superiore** all’ammontare delle detrazioni spettanti per il lavoro dipendente. In tal caso, l’importo massimo annuo del trattamento ammonta ad € 1.200,00 da riproporzionare alla durata del rapporto di lavoro.

Reddito compreso tra € 15.001,00 e € 28.000,00:

In caso di reddito complessivo **superiore** a € 15.001,00, ma **inferiore** a € 28.000,00, il trattamento in oggetto spetterà ai lavoratori dipendenti solamente se la **somma** delle **detrazioni** di seguito elencate sarà di ammontare **superiore** all’imposta lorda:

detrazioni per familiari a carico ex art. 12 T.U.I.R.
detrazioni per lavoro dipendente e assimilato ex art. 13 T.U.I.R.
detrazioni su interessi per mutui agrari e immobiliari ex art. 15, co. 1, lett. a) e b) T.U.I.R.
detrazioni per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti
detrazioni su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche ex art. 15, co. 1 ter T.U.I.R.
detrazioni per spese mediche ex art. 15, co. 1, lett. c) T.U.I.R.
detrazioni per rate concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16 bis T.U.I.R.

Pertanto, al verificarsi della suddetta **condizione**, verrà riconosciuto il trattamento integrativo per un ammontare **non** superiore a € 1.200,00 annui, determinato in misura pari alla **differenza** tra la somma delle sopracitate detrazioni e l’imposta lorda.

IMPORTANTE

Al fine di **evitare** il **recupero** del trattamento integrativo erogato al dipendente, in fase di conguaglio, lo Studio consiglia vivamente la **non** applicazione del predetto trattamento integrativo per:

- i titolari di rapporto di lavoro a **tempo determinato**;
- i titolari di rapporto di lavoro con reddito **superiore** a € 15.001,00.

Si precisa che, in caso di **non** applicazione del trattamento integrativo, sarà **cura del lavoratore** presentare la dichiarazione dei redditi al fine di procedere, qualora fosse spettante, con il recupero dello stesso.

Premesso doverosamente quanto sopra, si richiede, quindi, la compilazione del modello in allegato e la restituzione dello stesso.